



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

40/2015
Marzo/12/2015 (*)
Napoli 25 Marzo 2015

Con la Risoluzione n. 21/E del 20 febbraio 2015 l'Agencia delle Entrate fornisce la corretta interpretazione dell'art. 17, secondo comma, del DPR 633/72 in relazione agli obblighi di integrazione e registrazione delle fatture ricevute in caso di acquisti da fornitori non residenti (id: reverse charge). All'uopo, l'Agencia ribadisce l'irrilevanza del documento emesso con partita IVA italiana dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente nella UE.

L'articolo 17, comma secondo, del DPR n. 633 del 1972, come modificato dall'articolo 1, comma 325, lettera b), della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. legge di stabilità 2013), prevede che "**Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate** nel territorio dello Stato **da soggetti non residenti** nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7 - ter, comma 2, lettere b) e c), **sono adempiuti dai cessionari o committenti**. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un oggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione Europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione **secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto - legge 30 agosto 1993, n. 331**, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

In virtù delle precedenti disposizioni, dal 1° gennaio 2013 **è statuito, quindi, in capo al soggetto passivo stabilito in Italia, l'obbligo di integrare la fattura** che ha ricevuto dal prestatore/fornitore UE **per tutti gli acquisti di beni e servizi** territorialmente rilevanti in Italia (*id*: **reverse charge "obbligatorio"**).

Di seguito le operazioni da compiere:

- **numerare la fattura** del fornitore comunitario e **integrarla** con l'indicazione del **controvalore in euro del corrispettivo** e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione espressi in valuta estera, nonché **dell'ammontare dell'IVA, calcolata secondo l'aliquota applicabile** (articolo 46, comma 1, decreto legge n. 331/1993);
- **annotare la fattura**, come sopra integrata, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al mese precedente, **distintamente nel registro IVA vendite** (articolo 23, DPR n. 633/1972), secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo dell'operazione espresso in valuta estera (articolo 47, comma 1, primo periodo, decreto legge n. 331/1993, come sostituito dall'art. 1, comma 326, lett. f), n. 1), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- **annotare la stessa fattura integrata, distintamente, anche nel registro IVA acquisti** (articolo 25, DPR n. 633/1972), **al fine di esercitare la detrazione eventualmente spettante** (articolo 47, comma 1, terzo periodo, decreto legge n. 331/1993).

Orbene, **nel caso di documento emesso con partita IVA italiana dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero** residente nella UE (o fuori dalla UE), per una cessione effettuata nei confronti di un soggetto passivo IVA residente in Italia, l'Agenzia delle Entrate ribadisce che tale documento non può essere considerato rilevante come fattura ai fini IVA e pertanto necessita la richiesta, al suo posto, della fattura direttamente emessa dal fornitore estero.

Pertanto, conclude il documento, **l'IVA relativa a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell'imposta in Italia** – rese da soggetti stabiliti in un altro Stato membro UE, **ancorché il cedente** o

prestatore **sia identificato ai fini IVA in Italia** direttamente o per il tramite di un rappresentante fiscale – **deve essere sempre assolta** dal cessionario o committente, quando questi sia soggetto passivo in Italia, **mediante** il sopra descritto **meccanismo del "reverse charge"**.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN